

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **95/1988** (ECLI:IT:COST:1988:95)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **14/10/1987**; Decisione del **14/01/1988**

Deposito del **26/01/1988**; Pubblicazione in G. U. **10/02/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10273**

Atti decisi:

N. 95

## ORDINANZA 14-26 GENNAIO 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18, nono comma, della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (di conversione con modifiche del d.l. 30 agosto 1968 n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio degli oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori della industria, del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del centro nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle Ferrovie dello Stato), promossi con ordinanze emesse il 20 marzo 1981 dal Tribunale di Cagliari ed il 20 maggio 1981 dal Pretore di Cagliari, iscritte rispettivamente ai nn. 418 e 552 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 283 e 325 dell'anno 1981;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Cagliari, con ordinanza in data 20 marzo 1981 ed il Pretore della stessa città, con ordinanza in data 20 maggio 1981 hanno sollevato la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 18, nono comma, della legge 25 ottobre 1968 n. 1089 (di conversione con modif. del d.l. 30 agosto 1968 n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio degli oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del centro nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato), nella parte in cui, in violazione dell'art. 3 Cost., sanziona l'indebito calcolo di sgravi contributivi (risolventesi in una parziale omissione contributiva) in modo più severo della stessa completa omissione dei versamenti;

che la questione appare manifestamente infondata per difetto di omogeneità delle situazioni poste a confronto e conseguente razionalità dei diversi trattamenti ad esse discrezionalmente riservate dal legislatore sul piano sanzionatorio;

che, invero, la maggiore gravità delle sanzioni previste per il calcolo indebito di sgravi contributivi trova giustificazione nel fatto che, attraverso tale comportamento il datore di lavoro viene, nella sostanza, a giovare sine titolo dell'erogazione dei fondi pubblici su cui grava l'onere della fiscalizzazione; e nel particolare sistema di operatività degli sgravi, che il datore di lavoro è abilitato ad operare direttamente, con possibilità di controllo soltanto ex post da parte dell'Istituto previdenziale, cui si impone l'onere dell'esame capillare delle singole posizioni assicurative e delle varie operazioni contabili relative allo sgravio;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, nono comma, della legge 25 ottobre 1968 n. 1089, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Cagliari e dal Pretore di Cagliari con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*